



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 17 APRILE 2019, N. 503 RESA DAL TAR SICILIA - PALERMO,

SEZ. I, NEL GIUDIZIO R.G. N. 651/2019.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori dei sig.ri:

COGNOME	NOME	NASCITA	DATA	CF
ALIOTO	LUIGI	PALERMO	13/10/84	LTALGU84R13G273E
AMATA	MARTA	PALERMO	07/06/91	MTAMRT91H47G273G
AMMIRANTE	SARA TERESA	CATANIA	12/02/93	MMRSTR93B52C351F
APARO	PAOLA	SIRACUSA	25/10/92	PRAPLA92R65I754Z
ARCURI	EMILIO	PALERMO	28/05/93	RCRMLE93E28G273N
BALSAMO	DANILA GIADA	PIAZZA ARMERINA	23/05/85	BLSDLG85E63G580G
BARCELLONA	ALESSANDRA	PALERMO	29/03/89	BRCLSN89C69G273N
BARLETTA	GABRIELE	PALERMO	04/07/90	BRLGRL90L04G273B
BARONE	MIRIAM	PALERMO	20/09/90	BRNMRM90P60G273V
BONAFFINI	MARIA	PALERMO	31/03/87	BNFMRA87C71G273F
BONFIGLIO	AMEDEO	AGRIGENTO	05/06/81	BNFMDA81H05A089V
BORDONALI	ANNA	PALERMO	08/03/86	BRDNNA86C48G273F
BORGETTO	SABRINA MARIA CHIARA	MUSSOMELI	05/04/89	BRGSRN89D45F830V
BRIGANO'	VINCENZA MARIA	PARTINICO	19/03/91	BRGVCN91C59G348E
BRUCATO	ANDREINA	PALERMO	06/03/89	BRCNRN89C46G273D
BRUNETTO	SILVIA	TAORMINA	29/06/90	BRNSLV90H69L042K
CALCATERRA	ANNA MARIA	PALERMO	14/05/85	CLCNMR85E54G273L
CANALE	PAOLO	PALERMO	07/12/86	CNLPLA86T07G273S
CAPIZZI	VITA	RIBERA	14/09/88	CPZVTI88P54H269N
CARAMAZZA	GIUSEPPE	PALERMO	04/04/89	CRMGPP89D04G273D
CARAMMA	ANDREA	CATANIA	22/05/92	CRMNDR92E22C351A
CARDINALE	SALVATORE	ERICE	30/03/88	CRDSVT88C30D423D
CARDUCCIO	CTRISTIAN	MUSSOMELI	17/09/81	CRDCST81P17F830B
CAROLLO	GIOVANNI	PALERMO	01/07/85	CRLGNN85L01G273O
CASTELLI	MAURILIO	MAZARA DEL VALLO	21/03/86	CSTMRL86C21F061I
CATALANO	ILENIA	GELA	12/12/88	CTLLNI88T52D960T
CATALANO	VALENTINA	MAZARA DEL VALLO	23/02/74	CTLVNT74B63F061E
CAVALLARO	CARLO	BRONTE	14/04/78	CVLCRL78D14B202A
CENTINARO	ORNELLA	PALERMO	04/12/90	CNTRLL90T44G273H
CERRUTO	ANGELO	SIRACUSA	29/12/90	CRRNGL90T29I754K
CIARAMITARO	ILENIA	PALERMO	01/07/81	CRMLNI81L41G273C
CIMINO	LIVIA	PALERMO	22/07/93	CMNLVI93LG273A
CITTA' BERTOLA	EMMALAURA	PALERMO	27/01/83	CTTMLR83A67G273M
CLEMENTE	GIUSEPPE	MAZARA DEL VALLO	27/07/93	CLMGPP93L25F061J

CONFORTO	ARIANNA	ALCAMO	05/03/91	CNFRNN91C45A176R
COTICCHIO	ELISA	PALERMO	06/06/87	CTCLSE87H46G273N
D'ALESSANDRO	SALVATORE	PALERMO	11/04/89	DLSSVT89D11G273I
D'ANNA	TOMMASO	PALERMO	08/06/87	DNNTMS87H08G273A
DARICELLO	GIULIA	PALERMO	23/10/89	DRCGLI89R63G273R
DI RAIMONDO	TANIA	AGRIGENTO	06/12/88	DRMTNA88T46A089P
DIMORA	CARMELO	SCIACCA	25/04/92	DNMRCML92D25I533E
FAVUZZA	NICOLO'	PALERMO	12/03/86	FVZNCL86C12G273R
FIORILLA	CLAUDIO	AUGUSTA	02/12/90	FRLCLD90T02A494G
FISICHELLA	LAURA	MESSINA	03/10/90	FSCLRA90R43F158U
FONTANA	GIUSEPPE	PALERMO	17/08/90	FNTGPP90M17G273Q
FORTE	ANNA	PALERMO	15/11/76	FRTNNA76S55G273Z
FRANCAVIGLIA	ANTONIO FABRIZIO	ROMA	17/10/78	FRNNNF78R17H501D
FUSCO	ANTONIO	CATANIA	19/09/92	FSCNTN92P19C351I
GALLINA	CHIARA	PALERMO	22/04/91	GLLCHR91D62G273B
GERACI	CRISTINA	PALERMO	02/07/88	GRCCST88L42G273F
GIAMMONA INDACO	LUCA ANTONIO	CATANIA	29/04/91	GMMLNT91D29C351F
GIBILISCO	RUGGERO	CATANIA	01/06/92	GBLRGR92H01C351T
GIORGI	VITA	PALERMO	31/05/90	GRGVTI90E71G273W
GIRELLA	MARCO	CALTAGIRONE	17/02/88	GRLMRC88B17B428E
GRANA'	ROBERTO	PALERMO	22/06/92	GRNRRT92H22G273M
GRECO	CARMELA	CATANIA	28/03/82	GRCCML82C68C351D
GUZZARDO	BEATRICE	PALERMO	07/02/91	GZZBRC91B47G273M
ITALIANO	MARCO	PALERMO	15/02/90	TLNMRC90B15G273X
LA FRANCA	VALENTINA	PALERMO	28/03/89	LFRVNT89C68G273E
LA PLACA	ILENIA	LOCRI	30/11/91	LPLLN91S70D976U
LA ROCCA	MADALINA	PLOSCA (ROMANIA)	25/03/91	LRCMLN91C65Z129T
LAMPASONA	MARIA	SALEMI	26/09/92	LMPMRA92P66H700H
LAUDANI	ALESSIA	PATERNO'	08/05/90	LDNLSS90E48G371L
LAZZARA	EMANUELE	PALERMO	26/06/92	LZZMNL92H26G273V
LEONFORTE	FRANCESCO	CATANIA	30/03/91	LNFFNC91C30C351Y
LIPARI	ANTONELLA	ALCAMO	19/04/92	LPRNNL92D59A176T
LOPES	MARIA	MODICA	27/01/89	LPSMRA89A67F258H
MACALUSO	BEATRICE	S.STEFANO QUISQUINA	26/07/83	MCLBRC83L66I356N
MAFHOUM ALAOUI	ELOISA SOFIA	CATANIA	17/05/90	MFHLSF90E57C351E
MALANDRINO	GIULIANA	SIRACUSA	27/03/91	MLNGLN91C67I754F
MALATO	VIVIANA	ERICE	21/06/91	MLTVVN91H61D423X
MANTIA	SERGIO	PALERMO	01/11/91	MNTSRC91S01G273G
MARLETTA	ELEONORA	CATANIA	21/09/91	MRLNLR91P61C351C
MASNATA	ROBERTA MARIA	ALCAMO	30/09/89	MSNRRT89P70A176F
MASSARO	ILENIA	PALERMO	18/09/84	MSSLNI84P58G273G
MAURICI	CHIARA	VITTORIA	22/02/92	MRCCHR92B62M088U
MAZARA	NICOLO'	CATANIA	23/09/85	MZRNCL85P23C351A
MAZZEI	DOMINIQUE	MESSINA	02/12/91	MZZDNQ91T42F158X
MERENDA	SARAH	GENOVA	10/01/90	MRNSRH90A50D969L
MESSINA	DANIELE	MUSSOMELI	29/01/87	MSSDNL87A29F830E

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

MILANA	MARIA LUCIA	ERICE	01/04/89	MLNMLC89D41D423X
MILAZZO	ALESSANDRO	CATANIA	08/09/82	MLZLSN82P08C351P
MINEO	MARIA RITA	PALERMO	25/07/91	MNIMRT91L65G273D
MONFORTE	NICOLO'	CALTAGRONE	15/05/92	MNFNCL92E15B428U
MONTALBANO	CALOGERO	SCIACCA	31/08/85	MNTCGR85M31533Z
MONTELEONE	ANDREA	PALERMO	16/04/86	MNTNDR86D16G273Z
NIGRO	ALESSIA	PALERMO	24/06/91	NGRLSS91H64G273Y
PALUMBO MAGRI'	VALENTINA	PALERMO	30/09/88	PLMDRN88P70G273P
PAMPALONE	EMILIO	PALERMO	05/12/91	PMPMLE91T05G273I
PASSANTINO	VINCENZO	PALERMO	10/08/89	PSSVCN89M10G273P
PENNISI	DANIELE	AARAU (SVIZZERA)	04/06/80	PNNNDNL80H04Z133U
PINTO VRACA	TIZIANA	PATTI	15/05/86	PNTTZN86E55G377S
PIRILLO	ILARIA	ENNA	28/12/84	PRLLR84T68C342B
PONTE	CARMEN MARIA	RAGUSA	02/05/91	PNTCMN91E42H163T
PROCLAMA'	MARIA PIA	PALERMO	08/09/88	PRCMRP88P48G273I
PROVENZALE	LUCA	CATANIA	01/10/87	PRVLCU87R01C351K
PUGLIESE	ROBERTO	BARI	26/12/87	PGLRRT87T26A662K
RAIMONDO	GIUSEPPE	RAGUSA	28/04/85	RMNGPP85D28H163G
RANDISI	FLAVIA	PALERMO	20/05/92	RNDFLV92E60G273S
RIGANO	GIUSEPPE	CATANIA	25/04/86	RGNGPP86D25C351P
RISO	MARIA CRISTINA	CATANIA	11/04/82	RSIMCR82D51C351W
SANNASARDO	MARIA CHIARA	PALERMO	30/11/91	SNNMCH91S70G273G
SANZERI	CRISTINA	PALERMO	03/01/84	SNZCST84A43G273L
SAVATTERI	ALESSANDRA	PALERMO	06/04/91	SVTLSN91D46G273A
SCUDERI	CRISTIAN	CATANIA	05/01/91	SCDCST91A05C351A
SIMONELLI	ZAIRA	PALERMO	02/07/88	SMNZRA88L42G273M
SINACORI	PIERFRANCESCO	MAZARA DEL VALLO	06/10/90	SNCPPFR90R06F061B
SOLLAMI	GIULIA	PALERMO	03/03/93	SLGLI93C43G273G
SPARACINO	PIETRO	PALERMO	28/02/87	SPRPTR87B28G273X
SPATAFORA	CLAUDIA	PALERMO	04/01/89	SPTCLD89A44G273N
SUTERA SARDO	VIVIANA	AGRIGENTO	01/05/91	STRVVN91E41A089S
TAGLIAFERRI	BIANCA	PALERMO	15/11/91	TGLBNC91S55G273U
TAMMUZZA	CRISTINA	CASTELVETRANO	11/05/90	TMMCST90E51C286M
TERRANOVA	GLORIA MARIA	MARSALA	12/06/90	TRRGRM90H52E974Y
TESTA	GIULIA	SIRACUSA	14/02/87	TSTGLI87B54I754N
TONA	DIEGO	PALERMO	07/02/94	TNODGI94B07G273B
TONA	ILENIA	CALTANISSETTA	30/04/89	TNOLNI89D70B429X
TORNELLO	CLAUDIA ROSAMARIA	CATANIA	24/03/85	TRNCDR85C64C351F
TRAFFICANTI	LIA	PALERMO	16/10/85	TRFLIA85R56G273V
TRAPANI	FLAVIO	ERICE	22/05/93	TRPFLV93E22D423V
TROMBATORE	CESARE CONCETTO	RAGUSA	07/12/85	TRMCRC85T07H163G
VIRONE	ROBERTA MARIA	SAN CATALDO	17/03/89	VRNRRRT89C57H792C
VITALE	FEDERICA	PALERMO	16/01/85	VTLFRC85A56G273O
VITALE	MARIAPAOLA	PALERMO	17/08/91	VTLMPL91M57G273Q
ZAPPALA'	LEONARDO	CATANIA	29/07/83	ZPPLRD83L29C351W

in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 17 aprile 2019, n. 503 resa dal Tar Sicilia - Palermo,

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

sez. I, nel giudizio R.G. n. 651/2019,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Sicilia – Palermo, sez. I;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 651/2019;
- Il ricorso, presentato contro la Regione Siciliana, l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, le Commissioni giudicatrici del concorso nominate con DDG. N. 2420 del 10/12/2018 e n. 2543 del 12/12/2018, nonché contro il Ministero della Salute e notificato anche alla controinteressata, la sig.ra Maida Chiara, ha ad oggetto l'esclusione degli odierni ricorrenti dall'accesso al corso di formazione specialistica in Medicina Generale relativo al triennio 2018/2021.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico) in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- dell'allegato A al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico);
- del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria definitiva a seguito di alcune rettifiche, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - “Versione A, B, C, D ed E”;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
 - per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre 2018;
 - per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;
 - per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e del 4 gennaio 2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai decadute hanno ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;
 - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL’ART. 14 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO DI CUI AL D.A. 1718/2018 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Con il primo motivo del ricorso, gli odierni proponenti hanno censurato la macroscopica violazione del principio dell’anonimato, a seguito delle operazioni di correzione espletate dalla Commissione esaminatrice.

Invero, a causa di alcuni errori nella correzione, secondo quanto si evince dai verbali depositati, è stata effettuata una ricorrezione degli elaborati.

Questo controllo tuttavia è avvenuto quando l’abbinamento, a seguito dell’apertura delle buste piccole contenenti la scheda anagrafica, era già stato completato (cfr. verbale n. 3 della I, III, VI commissione).

Tale circostanza ha palesemente violato uno dei principi cardini posti a presidio del regolare funzionamento delle procedure concorsuali.

Diversamente, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla ricorrezione delle prove, senza avere la possibilità di conoscere le generalità dei candidati che avevano apposto le risposte.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

Invece così facendo, l'Amministrazione procedente ha determinato la radicale invalidità della graduatoria finale, sul punto si richiama, su tutte, la pronuncia del *Consiglio di Stato, sez. III, n. 834 del 22 febbraio 2017*.¹

Appare doveroso, pertanto, soffermarsi sull'importanza rivestita dal principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali e, in linea generale, in tutte le pubbliche selezioni.

Orbene, il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata per tutti** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva e scevra da manipolazioni dei loro elaborati. Tale esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo, in regole che vincolano rigidamente il comportamento dell'amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti, diretta conseguenza della *ratio legis* di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive sono finalizzate; da ciò ne consegue, che laddove **l'Amministrazione si scosti dall'osservanza di tali regole, si determina una illegittimità rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già implicitamente considerata come offensiva in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo, o anche soltanto minacciare, il bene protetto dalle regole stesse.** (cfr. CdS, Ad. Plen. N. 26 del 2013).

Si consideri, infine, che il principio dell'anonimato nelle suddette procedure si pone come diretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza e, nello specifico, di quelli del buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo, contestualmente, la *par condicio* tra i candidati.

Peraltro, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, infatti, **l'Adunanza plenaria**, ha ritenuto che «*mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della*

¹Secondo quanto rilevato dal giudice amministrativo di seconde cure: «**Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione**».

presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»(cfr. Ad. Plen. Consiglio di Stato, n.28/2013).

E infatti, i Giudici Amministrativi hanno giustamente rilevato che, solo operando in ossequio al principio dell'anonimato della prova si possa garantire l'incorruttibilità dei Commissari esaminatori (*cfr.* TAR Sardegna, Cagliari, sez. I[^], sent. n. 229/2013).

In ragione di quanto sino ad ora rilevato la procedura oggetto del presente gravame è illegittima sotto tale profilo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999 N. 368 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DI CUI AL D.A. N. 1718/2018 E DEI PRINCIPI DI LEGGE E REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI CONGRUITÀ, ADEGUATEZZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA FUNZIONE TIPICA

Continuando nella narrazione delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti, col secondo motivo viene posta l'attenzione sull'ulteriore illegittimità che ha caratterizzato l'*agere* amministrativo nel concorso *de quo*.

Nello specifico, in ossequio a quanto statuito dall'art. 10 del D.A. n. 1718/2018, si evince: «**La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario**».

Ebbene, secondo quanto riportato dai verbali, le Commissioni I e III avrebbero violato la citata norma, in quanto riunitesi, ai fini della ricorrezione degli elaborati, rispettivamente in data 4 gennaio e 2 gennaio 2019, ovvero ben al di là dei 7 giorni prescritti! (cfr. verbali n. 3 della I e della III commissione).

Pertanto, dalla superiore violazione ne consegue la diretta invalidità di tutti gli atti successivamente adottati dall'Amministrazione precedente, incluso la stessa graduatoria finale che si qualifica come atto conclusivo di tutto l'*iter* procedimentale espletato.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, gli odierni ricorrenti hanno, altresì, censurato la lesione di un ulteriore principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei partecipanti.

Si è già avuto modo di illustrare le dinamiche che hanno caratterizzato la manifesta illegittimità dell'attività amministrativa. Ebbene, rispetto a quanto già esposto occorre, altresì, integrare la fattispecie relativa alla mancanza di un codice a barre identificativo all'interno del modulo risposte. A causa di tale difetto, non è del tutto fantasioso ipotizzare uno scambio del citato modulo tra gli stessi candidati! Del resto, tale supposizione è avvalorata dagli stessi verbali del concorso che attestano come molte prove sono state ricorrette perché presentavano una difformità tra il codice contenuto nel modulo risposte e quello del questionario.

Alla luce di tale difformità, molte prove sono state lette in maniera errata dal lettore ottico che ha corretto in base al correttore indicato nel codice del modulo risposte.

Conseguentemente è proprio per questo che si è resa necessaria una seconda correzione manuale degli elaborati che, come sopra descritto, è avvenuta in violazione del principio dell'anonimato delle prove.

A tutto ciò, si consideri la totale assenza di controlli delle generalità dei candidati al momento della consegna delle prove, impedendo, così, di verificare se i dati inseriti nella scheda anagrafica fossero veritieri e di conseguenza, stabilire in maniera incontrovertibile la paternità delle stesse.

IV. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DEL CONCORSO E IN PARTICOLARE DELL'ART. 7 D.A. 1718/2018 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Com'è noto, il principio di imparzialità, che trova la propria fonte nel combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, disegna un preciso onere in capo la Pubblica Amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto dell'obbligo di perseguimento della giustizia sostanziale, evitando discriminazioni e arbitri nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Ebbene, com'è stato minuziosamente argomentato con il ricorso introduttivo, la procedura concorsuale *de qua* è stata caratterizzata da plurimi episodi che hanno minato i supremi principi di Trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti.

Nello specifico, è stato evidenziato, in assoluto spregio alla *lex specialis*, *rectius* all'art. 7 del bando di concorso, la notevole tardività (ben 80 minuti oltre l'ora prestabilita) che ha contraddistinto l'inizio della prova, così come documentato dal verbale n.1 della V Commissione.

Stando a quanto riportato dal citato verbale, la causa di cotanto ritardo sarebbe da attribuire ad una svista ad opera dell'Amministrazione precedente, concretizzatasi nell'apposizione del timbro e della firma dei plichi in una posizione non conforme.²

Tale errore ha comportato il ritiro dei plichi viziati e la conseguente sostituzione degli stessi; tuttavia è bene sottolineare, durante le operazioni di sostituzione dei plichi, i candidati hanno avuto la possibilità di visualizzare *ante tempus* parte delle domande, oggetto del test con una manifesta violazione della *par condicio* tra i partecipanti.

Inoltre, ad inficiare ulteriormente la procedura *de qua*, si è aggiunta la circostanza per la quale, nonostante fosse espressamente vietato allontanarsi per tutta la durata della prova, la commissione ha permesso a moltissimi candidati di alzarsi per recarsi in bagno.

Nel corso di una procedura esente da vizi probabilmente tale circostanza non sarebbe particolarmente rilevante, ma in un concorso in cui le illegittimità hanno riguardato ogni momento della prova non può dirsi lo stesso.

Infine, si rileva come anche nella distribuzione del materiale per l'espletamento della prova si siano verificate delle illegittimità. Ed infatti, secondo quanto disposto dal bando «*ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande*»; ciononostante, secondo quanto attestato nei citati verbali, alcuni candidati si sono ritrovati ad avere più di un modulo risposte, alcuni dei quali già contrassegnati!

A ragion del vero, si segnala che solo alcuni candidati hanno denunciato prima dell'inizio della prova la suddetta irregolarità, mentre altri ne hanno dato comunicazione alla Commissione solo al termine della stessa; altri ancora, addirittura, hanno occultato il vizio, imbustando e consegnando il tutto all'Amministrazione odiernamente resistente in giudizio.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Sicilia - Palermo:

- **in via cautelare**, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare alla Regione Sicilia di provvedere alla conseguente iscrizione – anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - dell'odierna parte ricorrente al corso di

²Secondo quanto descritto nel verbale d'aula, le operazioni di timbratura e sottoscrizione dei relativi plichi andavano effettuate in alto a destra e non, come realmente verificatosi, in alto a sinistra.

formazione specialistica in medicina generale per la Regione Sicilia triennio 2018/2021;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere parte ricorrente al corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia con condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 503/2019 pubblicata il 17 aprile 2019 si dispone *“nelle more della celebrazione del giudizio di merito sussistano – alla luce dell'elevato numero dei soggetti in questione - i presupposti di legge per autorizzare l'istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che **la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato salute della Regione Siciliana, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa**”*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 651/19) nell'apposita pagina del TAR Sicilia - Palermo.

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 503/2019 emessa dal TAR della Sicilia - Palermo, sez. I.

L'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **florianabarbata@pec.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 5 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824